

Pubblicato il 03/08/2026

N. 13998/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13800/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13800 del 2025, proposto da Engine S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Carlo Licci Marini, con domicilio digitale come in atti;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

in parte qua e nei limiti dell'interesse della ricorrente, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l'Autotrasporto, a firma del Direttore Generale facente funzione, registro n. 296 del 28 agosto 2025, comunicato alla ricorrente via PEC in pari data, con il quale è stata omologata la nuova versione del dispositivo denominato "EnVES EVO 1812", prodotto dalla EngiNe S.p.a., solo e limitatamente all'art. 2, comma 4

di detto decreto nella parte in cui è riferito alla funzione di cui alla lettera sub b) del medesimo comma 4, per le ragioni indicate in narrativa;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2026 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, la società Engine S.p.a. – già Engine S.r.l., operante nel settore della produzione di apparecchiature tecnologiche per il controllo e il monitoraggio automatico del traffico stradale – ha impugnato, nei limiti dell'interesse azionato, il decreto n. 296 del 28 agosto 2025, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito, MIT) ha omologato la nuova versione del dispositivo EnVES EVO 1812.

2. L'impugnazione è circoscritta al solo art. 2, comma 4, del decreto, nella parte in cui la frase reggente di tale comma – che impone per tutte le funzioni accessorie ivi elencate lo svolgimento in forma anonima, ovvero senza il trattamento delle targhe dei veicoli in transito, e comunque non utilizzabili ai fini dell'accertamento delle violazioni al Codice della Strada – si applica alla funzione descritta alla lettera b): memorizzazione delle immagini di tutti i veicoli in transito per scopi di polizia.

3. La ricorrente espone che il dispositivo EnVES EVO 1812 è stato oggetto di successive omologazioni a partire dal 2019, e che la funzione di memorizzazione criptata delle immagini di tutti i veicoli in transito per scopi di polizia – con cancellazione automatica al decorrere dei termini previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali – è presente in tutti i propri

dispositivi e sistemi omologati nell'ultimo quinquennio, costituendo un elemento distintivo della propria offerta commerciale.

4. Con il primo motivo di ricorso, Engine deduce la violazione dell'art. 201, comma 1-quinquies, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), come modificato dall'art. 10 della L. 177/2024, sostenendo che la clausola impugnata, nell'imporre l'anonimato e il divieto di utilizzo ai fini sanzionatori, si porrebbe in contrasto con la *ratio* espansiva della riforma e con il dato testuale della norma, che – mediante l'avverbio comunque – non ammetterebbe limitazioni all'utilizzo delle immagini acquisite da dispositivi omologati.

5. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l'illogicità e la contraddittorietà intrinseca della clausola, che da un lato riconosce la funzione di memorizzazione per scopi di polizia e dall'altro la svuota imponendo l'anonimato, rendendo le immagini inidonee a qualsiasi attività investigativa. Deduce inoltre la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, e la violazione dell'art. 10 L. 241/1990 per il mancato recepimento delle osservazioni partecipative formulate in data 26 agosto 2025.

6. Si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire – consistendo il pregiudizio lamentato in una prospettiva meramente eventuale e ipotetica, non tradottasi in alcuna lesione concreta e attuale – e, nel merito, la manifesta infondatezza di entrambi i motivi, invocando un'interpretazione restrittiva dell'art. 201, comma 1-quinquies, C.d.S., e richiamando la giurisprudenza amministrativa in materia di divieto di controllo massivo e indiscriminato del traffico veicolare (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 509 del 2021; TAR Veneto, Sez. I, n. 8 del 2022).

7. In vista dell'udienza pubblica del 24 giugno 2026, le parti hanno depositato memorie e repliche, insistendo nelle rispettive conclusioni. La ricorrente ha altresì versato in atti il parere reso dal Ministero dell'Interno in data 1° aprile

2026, a seguito di proprio quesito, in merito all'interpretazione dell'art. 201, comma 1-quinquies, C.d.S.

8. All'udienza del 24 giugno 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

9. In via pregiudiziale, il Collegio ritiene che l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire sia infondata e debba, pertanto, essere respinta.

10. L'interesse ad agire nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. – applicabile per il tramite del rinvio esterno di cui all'art. 39, comma 1, c.p.a. – richiede che il ricorrente prospetti una lesione concreta e attuale della propria sfera giuridica e che dall'accoglimento del ricorso possa derivare un'utilità pratica, diretta e immediata.

11. Nel caso di specie, Engine ha allegato e documentato che la funzione di memorizzazione delle immagini di tutti i veicoli in transito per scopi di polizia è presente nel prototipo depositato e nel Manuale di installazione che costituisce parte integrante del decreto di omologazione, e che tale funzione connota da oltre cinque anni tutti i dispositivi e sistemi di sua produzione, costituendo un elemento distintivo della propria offerta commerciale. La ricorrente ha altresì rappresentato che la clausola impugnata, imponendo l'anonimato, incide sulla commerciabilità del prodotto.

12. Sussiste, pertanto, un interesse concreto e attuale della ricorrente – nella sua qualità di produttrice del dispositivo e titolare del decreto di omologazione – a ottenere la rimozione di una clausola che limita l'utilizzabilità di una funzione tecnicamente implementata nel prototipo. L'interesse azionato non attiene alla mera legittimità astratta dell'azione amministrativa, ma a una specifica utilità pratica che l'annullamento in parte qua è in grado di assicurare.

13. Quanto al merito del ricorso, esso è parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

14. Il primo motivo – con cui Engine deduce la violazione dell'art. 201, comma 1-quinquies, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato

dall'art. 10 della L. 25 novembre 2024, n. 177 – non è fondato.

15. La norma dispone che le immagini acquisite mediante dispositivi approvati od omologati possono essere comunque utilizzate dai soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, per l'accertamento, mediante il raffronto con banche di dati esterne, di altre violazioni di cui al comma 1-bis, per le quali i dispositivi medesimi non sono stati specificamente approvati od omologati ma le cui immagini sono sufficienti ad accertare che il veicolo stava circolando in assenza dei requisiti per la circolazione previsti dal presente codice.

16. L'interpretazione estensiva patrocinata dalla ricorrente – che vorrebbe desumere dall'avverbio “comunque” l'assenza di qualsiasi limite all'utilizzo delle immagini da parte degli organi di polizia stradale – non trova riscontro nel dato testuale e sistematico della norma. Il secondo periodo del comma 1-quinquies è costruito come deroga al primo periodo e presuppone che le immagini siano state già legittimamente acquisite dal dispositivo nell'ambito della sua funzione omologata. La deroga attiene, dunque, all'utilizzabilità successiva di immagini già in possesso degli organi accertatori per finalità ulteriori, e non all'acquisizione preventiva e indiscriminata di immagini di tutti i veicoli in transito. Il riferimento alle altre violazioni conferma questa lettura: si tratta di un uso aggiuntivo di immagini già raccolte, non di un titolo per la captazione massiva.

17. La clausola impugnata, nella parte in cui vieta l'utilizzo delle immagini memorizzate a fini di accertamento delle violazioni al Codice della Strada, non si pone quindi in contrasto con l'art. 201, comma 1-quinquies, C.d.S., ma ne costituisce un'applicazione coerente, in linea con i principi di proporzionalità e minimizzazione che governano il trattamento dei dati personali.

18. Il primo motivo di ricorso va, pertanto, respinto.

19. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato, per le ragioni di seguito esposte.

20. L'art. 2, comma 4, del decreto impugnato presenta una struttura sintattica che è necessario esaminare analiticamente. La frase reggente impone a tutte le

funzioni accessorie elencate alle lettere a), b), c) e d) il medesimo regime giuridico: utilizzabili esclusivamente per finalità statistiche o di monitoraggio, in forma anonima, ovvero senza il trattamento delle targhe dei veicoli in transito, e comunque non utilizzabili ai fini dell'accertamento delle violazioni al Codice della Strada. Tra le funzioni così assoggettate, la lettera b) contempla espressamente la memorizzazione delle immagini di tutti i veicoli in transito per scopi di polizia.

21. La formulazione adottata dal MIT genera un'oggettiva incertezza sul contenuto precettivo della disposizione, nella parte in cui essa si applica alla funzione di cui alla lettera b). Il testo si presta, infatti, a due letture divergenti, entrambe plausibili ma reciprocamente incompatibili.

22. Secondo una prima lettura – quella patrocinata dalla difesa del Ministero – la funzione di memorizzazione per scopi di polizia sarebbe autorizzata soltanto in forma anonima e per finalità statistiche o di monitoraggio, restando preclusa qualsiasi utilizzazione delle immagini a fini identificativi o sanzionatori. In questa prospettiva, la locuzione per scopi di polizia avrebbe valore meramente descrittivo della capacità tecnica del dispositivo, e non conterrebbe alcuna statuizione precettiva circa le modalità di impiego autorizzate.

23. Secondo una diversa lettura – quella sostenuta dalla ricorrente – la qualificazione espressa della funzione come per scopi di polizia conterrebbe invece una statuizione precettiva, riconoscendo al dispositivo una funzione operativa distinta da quelle statistiche. In questa prospettiva, il regime di anonimato imposto dalla frase reggente entrerebbe in insanabile conflitto con la finalità dichiarata, poiché un dato anonimo è intrinsecamente incompatibile con lo svolgimento di attività di polizia giudiziaria che richiedono l'identificazione del veicolo e del suo conducente.

24. La compresenza di queste due letture – entrambe astrattamente sostenibili – rivela che il provvedimento, nella parte impugnata, non esprime con sufficiente chiarezza e determinatezza il proprio contenuto dispositivo. Come

affermato dalla giurisprudenza, il vizio di eccesso di potere per perplessità del provvedimento amministrativo sussiste quando l'effetto giuridico prodotto dall'atto non risulta perspicuo nella sua portata prescrittiva e nella tipologia di effetti giuridici che è finalizzato a produrre, configurando un'anfibologia sulla portata e sulla vincolatività dell'atto medesimo (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3252 del 2025).

25. Nel caso di specie, l'incertezza non attiene soltanto alla qualificazione lessicale della funzione, ma investe il nucleo stesso della disciplina dettata dal decreto: non è chiaro, in ultima analisi, se la funzione di memorizzazione per scopi di polizia sia stata autorizzata – e, in caso affermativo, in quali termini e con quali limiti – ovvero se essa sia stata ricondotta integralmente al regime dell'anonimato, con conseguente sostanziale svuotamento della sua finalità dichiarata. Questa indeterminatezza del contenuto precettivo integra un vizio di legittimità del provvedimento, poiché impedisce al destinatario – e, a monte, agli organi accertatori che dovranno utilizzare il dispositivo – di comprendere con certezza quale sia l'effettiva portata dell'omologazione rilasciata.

26. A tale profilo di ambiguità si aggiunge un elemento di contraddittorietà intrinseca. È lo stesso decreto a qualificare la funzione di cui alla lettera b) come per scopi di polizia, distinguendola – già sul piano lessicale – dalle funzioni di cui alle lettere c) e d) (misurazione della velocità e dell'altezza, raccolta dati sui veicoli in transito), che sono invece dichiaratamente e pacificamente statistiche o di monitoraggio. Nel contesto specifico del decreto impugnato, la locuzione memorizzazione delle immagini di tutti i veicoli in transito per scopi di polizia non può essere ragionevolmente interpretata come riferita a meri dati statistici o anonimizzati, poiché il provvedimento distingue espressamente tale funzione da quelle di monitoraggio e statistiche. La scelta di accomunare sotto un unico regime di anonimato funzioni che il decreto stesso qualifica in termini diversi determina, pertanto, una tensione

interna al testo: il provvedimento riconosce una funzione e, al contempo, la priva – attraverso la frase reggente – del suo presupposto necessario.

27. Questo Collegio è consapevole dei limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione. Come affermato dalla giurisprudenza, anche di legittimità, il giudice amministrativo può e deve esercitare il controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza delle scelte amministrative, senza che ciò comporti un'invasione della sfera del merito (Cass. Civ., Sez. Un., n. 30974 del 2017). La linea di discriminare tra il vaglio dell'intrinseca tenuta logica della motivazione e la scelta tra diverse opzioni valutative si coglie distinguendo tra l'illogicità di una valutazione e la sua non condivisione: altro è l'illogicità di una valutazione, altro è la non condivisione di essa (Cass. Civ., Sez. Un., n. 8071 del 2012). Nel caso di specie, il Collegio non sta sostituendo la propria valutazione tecnica a quella dell'Amministrazione, né sta sindacando l'opportunità della scelta di limitare la funzione accessoria – scelta che rientrava pacificamente nel potere del MIT. Sta rilevando, piuttosto, che il provvedimento, per come è stato formulato, non chiarisce quale sia l'effettivo contenuto della disciplina dettata per la funzione sub b), generando un'ambiguità che si traduce in un vizio di legittimità dell'atto.

28. Non vale a superare il vizio il richiamo al parere del Ministero dell'Interno versato in atti. Tale parere, nel confermare l'interpretazione restrittiva dell'art. 201, comma 1-quinquies, C.d.S., e nel ribadire che i dispositivi non possono essere utilizzati per la registrazione massiva di tutti i veicoli in transito, si colloca sul piano dell'interpretazione della norma primaria, e sotto questo profilo è coerente con quanto già ritenuto da questo Collegio in sede di esame del primo motivo di ricorso. Il parere, tuttavia, non prende posizione sulla formulazione del decreto di omologazione n. 296/2025, ma esclusivamente sull'interpretazione della norma primaria. Il vizio qui rilevato non deriva da un'errata esegesi dell'art. 201, comma 1-quinquies, ma dall'incertezza e dalla contraddittorietà del contenuto dispositivo del provvedimento impugnato.

29. Né può ritenersi che la contraddizione sia meramente apparente, come sostenuto dalla difesa del MIT. L'assunto secondo cui la funzione di cui alla lettera b) sarebbe, in sostanza, una funzione statistica come le altre – e la locuzione per scopi di polizia avrebbe valore puramente descrittivo – non trova riscontro nel testo del decreto, che, come già osservato, opera una chiara distinzione lessicale tra le diverse funzioni. Se l'intenzione del MIT era quella di assoggettare la funzione di memorizzazione a un regime di anonimato identico a quello previsto per le funzioni statistiche, tale intenzione – pur prospettata dalla difesa erariale e non manifestamente implausibile – non risulta espressa in termini tali da escludere ogni diversa interpretazione, e il provvedimento – per come è stato redatto – si presta a letture divergenti circa l'effettiva portata della disciplina dettata.

30. Il Collegio ritiene, pertanto, che l'art. 2, comma 4, del decreto impugnato sia viziato da eccesso di potere per perplessità e contraddittorietà manifesta nella parte in cui la frase reggente – che impone l'anonimato e il divieto di utilizzo a fini sanzionatori – si applica alla funzione di cui alla lettera b). La clausola, per come formulata, non consente di comprendere con sufficiente determinatezza quale sia il contenuto precettivo della disciplina dettata per la funzione di memorizzazione delle immagini per scopi di polizia, e contiene una tensione interna tra la qualificazione espressa della funzione e il regime giuridico ad essa applicato.

31. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura dedotti.

32. In conclusione, il ricorso deve essere accolto limitatamente al secondo motivo, nei sensi di cui in motivazione.

33. L'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale n. 296 del 28 agosto 2025 è annullato nella parte in cui la frase reggente – come funzioni accessorie utilizzabili esclusivamente per finalità statistiche o di monitoraggio, in forma anonima, ovvero senza il trattamento delle targhe dei veicoli in transito, e comunque non utilizzabili ai fini dell'accertamento delle violazioni al Codice della Strada – si applica alla funzione di cui alla lettera b) del medesimo

comma 4 (memorizzazione delle immagini di tutti i veicoli in transito per scopi di polizia).

34. L'Amministrazione, nel riesercitare il potere di omologazione in conformità alla presente decisione, dovrà eliminare l'ambiguità e la contraddittorietà evidenziate, operando una chiara distinzione tra le funzioni accessorie a finalità statistica o di monitoraggio – che restano legittimamente assoggettabili al regime dell'anonimato – e la funzione di memorizzazione delle immagini per scopi di polizia, la cui disciplina dovrà essere formulata in modo coerente con la finalità dichiarata e con un contenuto precettivo univoco, nel rispetto del quadro normativo costituito dal Codice della Strada e dalla disciplina europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, ivi inclusi i principi di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

35. Restano ferme e impregiudicate le restanti parti e previsioni del decreto di omologazione n. 296 del 2025, non oggetto di impugnazione.

36. La complessità e la novità delle questioni trattate, nonché il parziale accoglimento del ricorso, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore

Marco Savi, Referendario

L'ESTENSORE
Giovanna Vigliotti

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO